Sentenza n. 85 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **23 maggio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31974** del registro di Segreteria promosso da **P.** M., OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Garbin del Foro di Venezia CF.: GRBGLC61C22L736O, PEC: gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci, 4, come da mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

INPS - *(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f: 80078750587)*, con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R.

Fantini di Fiumicino del 23/01/2023, rep. N. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'udienza del 23 maggio 2024, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Gianluca Garbin per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale. La causa è passata in decisione.

Ritenuto in

FATTO

1.L'odierno ricorrente, premesso di aver prestato servizio nel Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri sino al congedo, lamenta che il proprio trattamento pensionistico, liquidato da INPS Direzione Provinciale di Chieti come da provvedimento di liquidazione OMISSIS recante la data del 04.02.2019, sia stato calcolato in misura errata, ed in particolare senza l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturata al 31/12/95, modalità asseritamente spettante avendo maturato a tale data meno di 18 anni di servizio utile.

Chiede pertanto: in via principale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di

questa Corte. In via subordinata chiede di dichiararsi il proprio diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c

2.Con **memoria depositata il 7 maggio 2024**, si costituiva l'INPS che, dopo aver premesso in fatto la situazione previdenziale del ricorrente, ha evidenziato come già in data 14/05/2019, quest'ultimo avesse presentato istanza alla sede INPS di Chieti e Venezia affinché provvedessero al ricalcolo della pensione in base all'art. 54 del D.P.R. 1092/73, applicando l'aliquota di rendimento del 44% alla quota retributiva della pensione; la sede INPS di Chieti respingeva l'istanza con PEC del 17/05/2010 (cfr. docc. 3 e 4 parte ricorrente). Con ricorso proposto dinanzi a questa Sezione, depositato in data 24/04/2020 e iscritto a ruolo al n. 31175, chiedeva di riconoscere il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna al pagamento degli arretrati. In corso di causa parte ricorrente depositava una nota difensiva nella quale, dopo aver richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiedeva in via subordinata di applicarsi l'aliquota di rendimento pari a 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31/12/1995.

Con sentenza di questa Sezione n. 54 del 26/03/2021, il ricorso veniva respinto e la domanda presentata in via subordinata veniva dichiarata inammissibile. La sentenza 54/2021 veniva impugnata da parte attrice e il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Terza Sezione Centrale D'Appello della Corte dei conti con sentenza n. 281 del 19/06/2023, in quanto il legale dell'appellante non risultava iscritto all'albo dei cassazionisti e pertanto non era ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Con istanza del 05/12/2023, il ricorrente chiedeva quindi all'INPS il ricalcolo della pensione in base all'art. 54 del D.P.R. 1092/73, applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% annuo alla quota retributiva della pensione (all. 7 di controparte).

Alla luce di quanto sopra, secondo l'INPS, il ricorso andrebbe respinto in relazione alla domanda principale (accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati) in quanto sul punto sarebbe intervenuto il giudicato, posto che la sentenza n. 54/2021 di questa Sezione Giurisdizionale ha negato tale diritto ed il relativo ricorso in appello è stato rigettato dalla Terza Sezione Centrale D'Appello con sentenza n. 281 del 19/06/2023. Anche in relazione alla domanda proposta in via subordinata, il patrocinio ha eccepito l'intervenuta formazione del giudicato posto che con il ricorso in appello avverso la sentenza n. 54/2021 di questa Sezione era stata censurata la parte avente per oggetto la declaratoria di inammissibilità. Laddove venisse nondimeno accolta nel merito, l'INPS ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso che ha dato origine all' attuale giudizio (13.12.2023) o, in via subordinata, dalla data di notifica dell'atto di diffida (5/12/2023).

Sono state dunque rassegnate le seguenti conclusioni: "1. rigettarsi il ricorso e le domande tutte di controparte per intervenuta formazione del giudicato e/o infondatezza della domanda principale; 2. in via subordinata in caso di liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% limitarla entro il termine di prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso che ha dato origine all' attuale giudizio (13.12.2023) o, in via subordinata, dalla notifica dell'atto di diffida del 5.12.2023; 3. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge".

3. In data **10 maggio 2024**, parte ricorrente depositava una nota difensiva nella quale si soffermava sull'eccepita formazione del giudicato in seguito alla sentenza 54/2021 di questa Sezione. Nel formulare la sua eccezione, l'INPS non avrebbe in proposito precisato che la sentenza di primo grado ha dichiarato la inammissibilità in rito della domanda subordinata ex art. 153 co. 1 lett. h) c.g.c. in quanto interpretata quale *"ulteriore e nuova istanza ai fini della applicazione del differente coefficiente individuato dalle Sezioni Riunite con la cit. sentenza n. 1/2021"* (pag. 25 e pag. 26 sentenza 54/2021), perché non preceduta dalla previa e specifica istanza amministrativa. L'impugnazione proposta avanti alla Terza Sezione Centrale d'Appello è stata dichiarata inammissibile sempre in rito perché l'atto di appello non risultava sottoscritto dall'avv. Cassazionista e quindi dichiarato inesistente (come mai proposto e quindi tardivo), con conseguente inammissibilità in via pregiudiziale di rito. Con la tardività della proposizione dell'appello è divenuta definitiva la sentenza di primo grado n. 54/2021 di questa Sezione. Ciò premesso, l'eccezione dell'INPS sarebbe infondata poiché una statuizione su una questione di rito può dar luogo soltanto al giudicato formale *ex* art. 324 c.p.c. con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. (cfr. *ex multis*: Cass., n. 23130 del 22 ottobre 2020). Il nuovo ricorso si fonderebbe peraltro sulla nuova e diversa preventiva istanza amministrativa con la quale il ricorrente ha richiesto la liquidazione del 2,445% annuo ex SSUU 1/2021, (istanza amministrativa che la Corte non ha ritenuto "preventiva" e ha determinato l'inammissibilità del ricorso in primo grado perché "non rispettata e sufficiente la c.d. pregiudiziale amministrativa) (cfr. pag. 25 ultime tre righe, pag. 26 sent. 54/2021).

Richiamando la giurisprudenza di legittimità sugli effetti del giudicato formale e la cit. sentenza n. 54/2021 (che sul punto precisava che: "*Restano impregiudicate le eventuali questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti (in particolare, la*

domanda dichiarata inammissibile per le ragioni su esposte) e sulle quali, pertanto, non si è pronunciato questo Giudice."; cfr. pag. 29 prime tre righe sent. 54/2021), parte ricorrente ha quindi insistito nell'accoglimento del ricorso circoscritto alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura del 2,445% annuo.

Alla luce di quanto sopra , sono state presentate le seguenti precisazioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 come indicato nella sentenza SSUU n. 1/2021 che prevede l'aliquota di rendimento pari al 2,445% annuo oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo oppure per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, di causa o in subordine con spese compensate.

4. All'odierna camera di consiglio, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, parte ricorrente ha ribadito di voler rinunciare alla domanda formulata in via principale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il patrocinio dell'INPS ha dichiarato di accettare la parziale rinuncia di parte ricorrente e ha insistito nelle conclusioni in atti. La causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Avendo parte ricorrente rinunciato, in sede di memoria e di precisazione delle conclusioni, alla domanda formulata in via principale, l'esame del presente ricorso va limitato all'accertamento del diritto del pensionato, ex dipendente presso il Com.do Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, in quiescenza dal 31.12.2018 e titolare della pensione n. OMISSIS, con un'anzianità complessiva di anni 42, mesi 2 e giorni

29, ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, pari ad anni 17 e giorni 19. Il ricorso è stato preceduto da una istanza amministrativa presentata in data 29 gennaio 2021 e contenente anche la domanda all'odierno esame.

Sul punto il patrocinio dell'INPS ha eccepito l'intervenuta formazione del giudicato posto che con il ricorso in appello avverso la sentenza n. 54/2021 di questa Sezione era stata censurata anche la parte avente per oggetto la declaratoria di inammissibilità. Laddove venisse nondimeno accolta nel merito, l'INPS ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso che ha dato origine all' attuale giudizio (13.12.2023) o, in via subordinata, dalla data di notifica dell'atto di diffida (5/12/2023).

Al riguardo e in via preliminare, occorre evidenziare come la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. (*ex multis*, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 10641 del 16 aprile 2019; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di improponibilità della domanda per il conseguimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, resa nel precedente giudizio per assenza del presupposto processuale costituito dalla previa istanza amministrativa, precludesse la riproposizione dell'azione).

Alla luce di quanto sopra, non essendosi formato, nel caso di specie, il giudicato sostanziale con riferimento alla domanda subordinata all'odierno esame (su cui questa Sezione non si era pronunciata nel merito, avendo statuito in rito sull'inammissibilità per carenza della previa istanza amministrativa), non è preclusa la riproposizione della domanda nel presente giudizio e l'eccezione di inammissibilità formulata dal patrocinio dell'INPS va dunque respinta.

II. Ciò premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto, essendo ora limitato alla domanda formulata in via subordinata ("*dichiararsi il proprio diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 …*").

In proposito, con la sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: "la "*quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%*".

Con la successiva pronuncia n. 12/2021/QM, le medesime SS.RR. hanno esteso il principio di diritto di cui sopra in favore dei militari che vantavano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni. La recente giurisprudenza contabile ha dato puntuale e costante applicazione ai principii di diritto statuiti nelle succitate pronunce dall'organo nomofilattico della Corte dei conti.

Questo Giudice, in applicazione del principio di sinteticità della motivazione (artt. 5, c. 2, c.g.c. e 17, c. 1, norme di attuazione del c.g.c.) intende dare continuità al succitato indirizzo, richiamando integralmente le argomentazioni addotte dalle SS.RR. a fondamento dei principii di diritto affermati nelle citate sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

Il ricorso merita pertanto accoglimento, con il riconoscimento del diritto del ricorrente, per il quale ricorrono le condizioni precisate nella cit. sentenza n. 1/2021/QM, a vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM. Non è invece accoglibile l'eccezione di prescrizione

sollevata, in subordine, da INPS poiché il trattamento pensionistico è stato concesso a decorrere dal 31.12.2018 con provvedimento OMISSIS recante la data del 04.02.2019 e, dunque, sia alla data del ricorso che ha dato origine al presente giudizio (13.12.2023) sia alla data di notifica dell'atto di diffida (5/12/2023), non risultava ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale per i ratei già liquidati.

Sulle somme dovute dall'Inps, devono inoltre essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21, c. 1, delle relative norme di attuazione).

III. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

Quanto alle spese di lite, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la novità della questione giustificano l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, comma 1, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Chiara Grella

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

Chiara Grella

f.to digitalmente